

## **Un dipendente di questo Ente, la cui moglie è casalinga, ha chiesto di fruire, nel corso dei tre mesi post-partum, del c...**

*24 giugno 2009*

L'art.47 del D.Lgs.151/2001 stabilisce espressamente che il diritto al congedo per malattia del figlio è alternativo tra i genitori e che tali congedi spettano anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto (come nel caso in esame). Nessuna norma stabilisce, direttamente o indirettamente, che il padre lavoratore la cui moglie è casalinga non possa fruire di tali permessi nei tre mesi post - partum; in particolare, la previsione contrattuale richiamata nel quesito (art.17, comma 6 CCNL 14.9.2000) riguarda solo il trattamento economico dell'assenza, che, in quanto tale, ha la sua fonte in norme imperative di legge e non nel CCNL; pertanto, riteniamo che il vostro dipendente abbia diritto ad assentarsi (in tal senso è anche il parere dell'Aran - v. risposta 900-17H4. Si presenta più delicato, invece, almeno a prima vista, il profilo relativo al trattamento economico del congedo: infatti, nelle previsioni del D.Lgs.151/2001 le assenze per malattia del figlio non sono retribuite, neppure se godute nei primi tre anni di vita del bambino (v. art.48 D.Lgs.151/2001); il CCNL del 14.9.2000, come già accennato, ha introdotto una norma di miglior favore nell'art.17, comma 6, ma, stando alla lettera della previsione contrattuale, sembrerebbe doversi concludere che i permessi per malattia bambino sono retribuiti (nel limite di 30 giorni per ciascun anno) solo se goduti dopo il periodo di astensione obbligatoria post - partum; tuttavia, si tenga presente che il lavoratore potrebbe facilmente superare questa interpretazione restrittiva chiedendo di assentarsi a titolo di congedo parentale (art.32 D.Lgs.151/2001 e art.17, comma 5 CCNL 14.9.2000) non essendovi alcun dubbio, in tal caso, che egli abbia diritto ad assentarsi fin dalla nascita del bambino (art.32 citato, comma 1 lettera b) con diritto all'intera retribuzione per i primi 30 giorni di congedo (anche quando l'altro genitore non abbia diritto al congedo - v. art.32 citato comma 4 e art.17, comma 5 CCNL 14.9.2000).